

Covid-19: disposizioni inerenti l'attività dei nidi d'infanzia, dei centri extrascolastici e delle famiglie diurne in merito a aspetti organizzativi ed economici (Stato al 21 marzo 2020)

1. Aspetti organizzativi

I nidi dell'infanzia, i centri extrascolastici e le famiglie diurne interrompono la loro attività ordinaria continuando a garantire l'erogazione di prestazioni di accudimento limitatamente alle situazioni in cui, per ragioni familiari, i bambini (0-12 anni) non hanno la possibilità di restare al domicilio. Le famiglie sono pertanto tenute ad organizzarsi autonomamente senza ricorrere all'assistenza da parte di persone over 65 o vulnerabili. È particolarmente a rischio chi soffre di una delle seguenti patologie pregresse: quali ipertensione arteriosa, diabete, malattie cardiovascolari, malattie croniche delle vie respiratorie, sistema immunitario debole (immunosoppressione), cancro. Su tale aspetto si rimanda agli artt. 10b e 10c dell'Ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID—19): <https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20200744/index.html>.

In primis, le famiglie sono tenute a:

- richiedere al proprio datore di lavoro la possibilità del telelavoro;
- far capo ad eventuali altre soluzioni di supporto al domicilio;
- organizzarsi con tutte le modalità possibili per evitare il ricorso alle strutture preposte, concordando nel limite del possibile con i rispettivi datori di lavoro la possibilità di combinare gli orari di lavoro con i colleghi;
- In caso di famiglie separate, divorziate o ricostituite, laddove consentito, far capo all'ex-convivente, rispettivamente al partner.

Ritenuto l'aggravamento della diffusione del COVID-19, il ricorso alla struttura o servizio d'accoglienza viene limitato ai bambini di famiglie che lavorano in ambiti professionali irrinunciabili per la società e che non hanno potuto ricorrere alle soluzioni alternative menzionate al paragrafo precedente. Quali professioni irrinunciabili si intendono:

- **Personale ospedaliero e di altre istituzioni sanitarie (ogni professione) e professionisti della salute (p.es. psicoterapeuti) che offrono prestazioni urgenti e quindi non rinviabili, in riferimento all'art. 10a cpv.2 dell'Ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID—19)**
- **Personale di sicurezza**
- **Protezione civile o esercito mobilitato**
- **Trasporti indispensabili**
- **Approvvigionamento alimentare**
- **Farmacie**
- **Personale di strutture socio-educative**
- **Personale dello Stato, personale dei comuni o di altri ambiti d'interesse pubblico prioritario che non possono svolgere il proprio lavoro a domicilio**

La struttura per accogliere i bambini è tenuta a richiedere un'autocertificazione (Cfr. allegato) dimostrante l'effettivo stato di necessità da parte della famiglia, che deve essere conservata dalla struttura. Tale autocertificazione rimane a disposizione dell'UFaG su richiesta.

Per i nidi con posti di protezione, le strutture valuteranno prontamente con le autorità di protezione e i servizi sociali collocanti di riferimento (UAP, SMP, ecc.) eventuali situazioni di protezione per le quali il servizio di accudimento potrebbe essere sospeso. In tal caso le strutture garantiscono comunque un monitoraggio telefonico della situazione.

Le strutture e i servizi possono adottare provvedimenti organizzativi interni e/o attivare delle sinergie con altri enti/strutture di accudimento che riducano le occasioni di contatto e che ritengono adeguati allo scopo, fungendo tuttavia da garante nei confronti delle famiglie interessate circa la qualità e la continuità operativa della prestazione di accudimento (p.es. in caso di attivazione di baby-sitting alternativo/complementare all'accoglienza alla struttura o servizio). Tali soluzioni personalizzate, che riducono il numero di contatti e quindi il rischio di contagio, sono raccomandate (p.es. per un'infermiera che svolge turni di lavoro di 12 ore può essere preferibile una soluzione individualizzata).

Le strutture sono tenute ad adottare tutti i provvedimenti possibili al fine di limitare al massimo i contatti all'interno della struttura, tra cui ad esempio, mantenere gruppi di massimo 5 persone (Cfr. decisione del Consiglio federale del 20 marzo di vietare gli assembramenti con più di 5 persone), limitare i contatti tra i gruppi, evitare gli spostamenti di educatrici da un gruppo all'altro, non superare le 10 persone presenti in un unico spazio (qualora lo spazio per le sue dimensioni ampie consenta di suddividere l'attività in due gruppi distinti e separati rispettando le necessarie distanze sociali tra un gruppo e l'altro, che non devono entrare in alcun modo in contatto o toccare le medesime superfici o giochi), mantenere tra gli ospiti di un gruppo una distanza di almeno 1 metro (in particolare nei centri extrascolastici dove vista l'età la gestione dovrebbe causare meno difficoltà). L'affidamento quotidiano del bambino alla struttura, così come il ricongiungimento con i genitori, deve avvenire preferibilmente all'esterno della struttura. Consapevoli che il rispetto delle norme di distanza spaziale sono difficili da rispettare con i bambini, si raccomanda in ogni caso di cercare di ripartire al meglio i bambini negli spazi, di ridurre il numero di bambini per gruppo, di disinfettare spesso le superfici di contatto (tavoli, pulsantiere, ecc), di ridurre per quanto possibile i contatti e di mantenere le distanze spaziali tra educatrici e con i genitori.

In particolare si raccomanda vivamente il rispetto delle buone pratiche inserite nella scheda di KIBE Suisse che fornisce indicazioni utili alle strutture nella relazione con i genitori: https://www.kibesuisse.ch/fileadmin/Dateiablage/kibesuisse_Dokumente/Corona/IT_200315_Volantino_genitori_coronavirus.pdf.

In caso di dubbi o richieste di chiarimento la struttura contatta al più presto l'ispettrice UFaG di riferimento per valutare la singola situazione.

A protezione del personale impiegato, eventuali collaboratori/trici che fanno parte delle categorie definite vulnerabili sono esposte a un rischio maggiore per la propria salute in caso di contagio, pertanto non vanno fatte lavorare. Su tale aspetto si rimanda al paragrafo in apertura e agli artt. 10b e 10c dell'Ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID—19). In caso di personale in gravidanza, pur non essendo inserito nelle categorie vulnerabili, si invita i datori di lavoro a valutare ogni singolo caso (p.es. gravidanze in fase avanzata) con le stesse dipendenti e laddove possibile, impiegare prioritariamente altro personale. Le dipendenti incinte sono invitate a contattare il proprio ginecologo per valutare la propria situazione. Sul tema si richiama la scheda informativa del Medico Cantonale:

https://www4.ti.ch/fileadmin/DSS/DSP/UMC/malattie_infettive/Coronavirus/Flyer_Gravidanza_e_COVID-19.pdf

Le strutture autorizzate e riconosciute dall'Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani (UFaG) che dovessero trovarsi confrontate a qualsiasi tipo di difficoltà gestionale sono invitate a prendere tempestivamente contatto con l'Ufficio, prima di assumere autonomamente qualsivoglia decisione circa la continuità operativa della struttura.

A fare stato sono i dispositivi legislativi federali: <https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20200744/index.html>, nonché le indicazioni al sito dell'ufficio federale della sanità pubblica: <https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov.html>.

Si raccomanda la lettura dell'apposita documentazione presente al sito di KIBE Suisse: <https://www.kibesuisse.ch/it/news/gestione-dellemergenza-coronavirus-nelle-strutture-di-accoglienza-dellinfanzia/>.

2. Aspetti economici

Al fine di informare i nidi d'infanzia, i centri extrascolastici e gli enti che coordinano le famiglie diurne riconosciuti, l'UFaG trasmette le seguenti indicazioni in merito a questioni relative la gestione finanziaria delle stesse, nonché l'erogazione del contributo cantonale 2020.

Contributi cantionali

Nei prossimi giorni gli enti che hanno ricevuto la decisione di contributo cantonale 2020 riceveranno il primo acconto del contributo cantonale 2020. Per gli enti che non hanno ricevuto ancora la decisione verrà versato comunque in questi giorni un acconto sostanzioso, in attesa di poter emettere la decisione di contributo. In linea di principio, entro un mese tutte le decisioni saranno evase, in modo da poter versare un secondo acconto. In tal senso viene richiesto agli enti la massima solerzia nella trasmissione all'UFaG della documentazione eventualmente mancante.

Erogazione salari e indennità per lavoro ridotto

L'UFaG ribadisce inoltre l'informazione trasmessavi nei giorni scorsi da ATAN al fine di inoltrare tempestivamente richiesta di indennità per lavoro ridotto. Vi indichiamo che è possibile scaricare l'apposito formulario di richiesta e la documentazione informativa al seguente link:

<https://www4.ti.ch/dfc/de/sdl/servizi/indennita-per-lavoro-ridotto/>. In linea di principio l'ente inoltra la richiesta, eroga gli stipendi al personale e riceve in caso positivo il rimborso di una quota parte dello stipendio assicurato. Sugli obblighi del datore di lavoro, in particolare sull'ammontare e le modalità di erogazione degli stipendi, e per tutte le informazioni rimandiamo alla scheda informativa per i datori di lavoro e all'Ufficio competente (Ufficio giuridico della Sezione del lavoro) – Cfr. https://www4.ti.ch/fileadmin/DFE/DE-SDL/servizi/LR_promemoria.pdf.

Rette a carico delle famiglie

Il Cantone non dispone della base legale per disciplinare la determinazione e l'eventuale riscossione o meno delle rette, che sono di fatto un contratto privato tra l'ente erogatore del servizio e la famiglia beneficiaria. L'UFaG invita, nel limite del possibile, a definire una procedura settoriale uniforme con il coordinamento di ATAN. In attesa di tale procedura settoriale, raccomandiamo la non riscossione della retta a partire dal mese di aprile per le famiglie che non richiederanno il servizio. I dispositivi del rimborso dell'aiuto soggettivo rimangono in vigore anche durante il periodo di lavoro ridotto.

Sostegno finanziario cantonale in relazione alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19

Fermo restando che la spesa relativa ai salari potrà essere sostenuta finanziariamente dalle indennità per lavoro ridotto, al fine di compensare il relativo minore incasso delle rette a carico delle famiglie, l'UFaG terrà conto di eventuali compensazioni attraverso il computo maggiorato delle giornate d'occupazione nei nidi dell'infanzia (oppure delle ore di lavoro riconosciute del personale educativo nei centri extrascolastici oppure delle ore di accoglienza riconosciute per le famiglie diurne) in questo specifico periodo. L'UFaG, in particolare, procederà a un riconoscimento differenziato delle giornate d'occupazione nei nidi dell'infanzia (oppure delle ore di lavoro riconosciute del personale educativo nei centri extrascolastici oppure delle ore di accoglienza riconosciute per le famiglie diurne) a dipendenza della continuità operativa o della chiusura della struttura (con garanzia di riapertura in tempi brevi in caso di bisogno). In ogni caso, il sostegno finanziario del Cantone sarà commisurato affinché non vi siano di principio penalizzazioni finanziarie connesse con gli effetti delle misure di contenimento della diffusione del COVID-19. Maggiori dettagli verranno comunicati a tempo debito, una volta che l'Ufficio disporrà del quadro complessivo della situazione.

Su eventuali questioni organizzative relative al rapporto d'impiego si rimanda al manuale redatto dalla SECO:

<https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Arbeit/Arbeitsbedingungen/gesundheitschutz-am-arbeitsplatz/Pandemie.html>

In conclusione, l'Ufficio ribadisce l'esigenza di garantire la continuità del servizio limitandola all'essenziale irrinunciabile, tutelando la salute di ospiti e personale, e facendo riferimento alle disposizioni dell'Ufficio del medico cantonale, dell'Ufficio federale della sanità pubblica (segnaliamo in particolare quella sull'auto-quarantena che è stata portata a 10 giorni: <https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/massnahmen-des-bundes.html>), a quelle già trasmessevi e agli aggiornamenti presenti sul sito cantonale www.ti.ch/coronavirus, che vi invitiamo a consultare regolarmente.

L'UFaG rimane a disposizione delle strutture per qualsiasi chiarimento in merito all'applicazione delle presenti disposizioni.

L'Ufficio ringrazia il personale delle strutture e dei servizi di accoglienza extrafamiliare per l'impegno profuso in questo delicato momento e rimane a disposizione per ogni precisazione.

Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani (UFaG)

Viale Officina 6
6501 Bellinzona
tel. +41 91 814 71 51

dss-ufag@ti.ch

Capo Ufficio: Marco Galli

tel. +41 91 814 71 52

marco.galli@ti.ch